

**VERBALE DI ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEZIONE A PRESTAZIONE DEFINITA
DEL FONDO PENSIONE BPB NEL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP**

In Milano, in data 7 ottobre 2021

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A. (di seguito ISP)

e

- le OO.SS di Intesa Sanpaolo FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNISIN

anche nella loro qualità di Fonti Istitutive:

- del Fondo Pensione del Gruppo UBI Banca della Banca Popolare di Bergamo e delle altre Società controllate (di seguito Fondo BPB),
- del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo a Prestazione ISP)

premessi che

- nell'ambito del percorso di integrazione del Gruppo UBI nel Gruppo Intesa Sanpaolo, con l'accordo 14 aprile 2021, le Parti hanno condiviso la volontà di avvalersi:
 - del Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo (di seguito Fondo Pensione ISP) per continuare ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento pensionistico di previdenza complementare a contribuzione definita al personale ex UBI;
 - del Fondo Pensione a prestazione definita del Gruppo ISP per continuare ad assicurare agli iscritti il trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dai relativi statuti/regolamenti, procedendo con decorrenza dal 1° marzo 2022 al trasferimento delle posizioni degli iscritti o a formulare l'offerta di capitalizzazione della posizione individuale secondo le regole individuate dalle Fonti Istitutive;
- a tal fine le Parti si sono incontrate in sede tecnica nella sessione dedicata del 21 luglio 2021, per analizzare le peculiarità del Fondo BPB; in data 3 agosto 2021 è stato sottoscritto l'accordo relativo al trasferimento della sezione a contribuzione definita presso il Fondo Pensione ISP e sono state stabilite le linee guida riguardanti il trasferimento della sezione a prestazione definita del suddetto Fondo;
- in particolare, anche negli incontri del 15 e del 29 settembre 2021, è stata confermata la comune volontà delle Fonti Istitutive di trasferire le dotazioni patrimoniali della sezione a prestazione definita del Fondo BPB, risultanti dopo l'eventuale esercizio dell'offerta di capitalizzazione della posizione individuale degli iscritti a tale sezione, al Fondo a Prestazione ISP secondo regole che garantiscano ai beneficiari la piena continuità della disciplina delle contribuzioni, delle prestazioni e delle garanzie nel rispetto della normativa di legge e delle previsioni statutarie del Fondo BPB;

si conviene quanto segue:

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. le Fonti Istitutive del Fondo BPB confermano di volersi avvalere del Fondo a Prestazione ISP per l'erogazione del trattamento previdenziale a prestazione definita previsto dallo Statuto del Fondo BPB stesso.

Il Fondo BPB procederà:

- alle offerte di trasformazione della prestazione nei confronti dei beneficiari della sezione a Prestazione definita del Fondo stesso alla data del 31 dicembre 2021;
- al trasferimento al Fondo a Prestazione ISP delle dotazioni relative ai beneficiari che non accettino le predette offerte.

3. OFFERTE DI TRASFORMAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA SEZIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL FONDO BPB

L'offerta individuale viene calcolata con riferimento alle "valutazioni tecnico-attuariali" al 31 dicembre 2021 (di seguito bilancio/i tecnico/i), secondo il principio contabile dello IAS 19, degli oneri relativi alle prestazioni per i trattamenti pensionistici aziendali a prestazione definita del Fondo, tenendo conto delle ipotesi demografiche, economiche e finanziarie applicate a detti bilanci tecnici e dell'anzianità maturata dagli iscritti a tale data, sulla base delle previsioni dello Statuto del Fondo stesso.

Le offerte sono calcolate con riferimento alle rispettive prestazioni in essere a condizione che la posizione pensionistica sia liquidata in via definitiva e sono rappresentate dal lordo delle rispettive riserve matematiche individualmente calcolate al 31 dicembre 2021, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2022 già pagati al momento dell'offerta. Nel caso di accettazione dell'offerta la liquidazione della stessa avverrà poi, come detto, con decurtazione dell'offerta delle prestazioni pagate tra il momento dell'offerta e sino al momento della liquidazione dell'offerta stessa.

Tutte le offerte individuali – contenenti gli elementi utili alla determinazione delle stesse - sono formulate, in via eccezionale ed irripetibile, dal Fondo BPB entro il 1° giugno 2022 e l'accettazione di ciascun beneficiario è assolutamente volontaria e sarà esercitabile entro 60 giorni dall'invio della proposta.

L'accettazione dell'offerta comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con il Fondo BPB e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte del Fondo BPB e/o di Intesa Sanpaolo e/o ogni eventuale coobbligato con il definitivo superamento di ogni garanzia e fideiussione ad esso collegate.

La somma lorda derivante da ciascuna offerta calcolata come definito al presente capitolo, ove accettata, viene liquidata mediante accredito su conto corrente ove vengono versati i trattamenti pensionistici del Fondo BPB, con determinazione del netto individualmente spettante in applicazione della normativa fiscale tempo per tempo vigente, tenendo conto dei montanti delle somme riferite alle prestazioni in rendita maturate.

Laddove il beneficiario non eserciti formalmente l'accettazione dell'offerta, la stessa si intenderà come non accettata e si opererà secondo quanto stabilito al successivo capitolo 4.

4. TRASFERIMENTO AL FONDO A PRESTAZIONE DEFINITA ISP

Con effetto dal 1° settembre 2022 la dotazione patrimoniale riferita ai beneficiari delle prestazioni della sezione a Prestazione definita del Fondo BPB che non abbiano accettato l'offerta formulata ai sensi del precedente capitolo 3. - calcolata sulla base del bilancio tecnico attuariale redatto al 31 dicembre 2021 al netto delle prestazioni di competenza del 2022 già pagate a tale data - sarà trasferita al Fondo a Prestazione ISP che garantirà la piena continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo la normativa di legge e dello Statuto vigente del Fondo BPB a tal fine depositato agli atti del Fondo a Prestazione ISP medesimo.

La confluenza della dotazione patrimoniale relativa alla sezione a Prestazione definita del Fondo BPB determina il sorgere della garanzia solidale di ISP e dei suoi futuri aventi causa nei confronti del Fondo a Prestazione ISP, avuto riguardo alla sussistenza nel tempo dell'equilibrio tecnico del Fondo stesso, per quanto concerne la popolazione di cui trattasi. Tale garanzia permane fino all'esaurimento degli aventi diritto.

Ferma restando ogni garanzia in favore dei beneficiari della sezione Prestazione definita del Fondo BPB da parte della Banca, la Banca effettua annualmente l'adeguamento delle disponibilità del Fondo a Prestazione ISP sulla base delle risultanze del bilancio tecnico attuariale di detta sezione predisposto per il Fondo stesso, utilizzando le best practice del settore ed in coerenza con quanto previsto dalla Statuto.

Le Fonti Istitutive si danno altresì atto che le offerte di capitalizzazione di cui al capitolo 3 sono da intendersi formulate in via eccezionale e irripetibile e pertanto il Fondo a Prestazione ISP non procederà ad ulteriori offerte nei confronti dei beneficiari la cui dotazione patrimoniale è trasferita al Fondo a Prestazione ISP per effetto di quanto stabilito al presente capitolo.

5. NORME FINALI

Tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del presente accordo, dando seguito alle intese del 3 agosto 2021, sono posti in capo agli Organi Sociali in carica presso il Fondo BPB, nel rispetto della normativa vigente in materia e delle previsioni statutarie del Fondo stesso, ed i medesimi Organi del Fondo BPB permarranno in carica sino al completamento delle attività necessarie per lo scioglimento del Fondo stesso.

Qualora tutti i beneficiari accettassero l'offerta di capitalizzazione di cui al punto 3. e non sussistessero più ulteriori trattamenti da erogare, l'eventuale residuo del patrimonio del Fondo BPB al 31 dicembre 2021 sarà destinato come definito dallo Statuto per il caso di scioglimento del fondo stesso.

Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività necessarie a dare attuazione al presente accordo, le strutture del Fondo a Prestazione ISP saranno coadiuvate dal personale del Fondo BPB.

INTESA SANPAOLO S.p.A.

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNISIN

Accordo firmato digitalmente